

Detenuti lavoratori: giurisdizione e tutela dei diritti. La tutela avanti il Giudice del Lavoro

Torniamo ad occuparci di un tema poco conosciuto, ospitando un intervento della dottoressa Monica Vitali, Giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano, che ci consente di approfondire la specifica questione della tutela dei diritti del detenuto-lavoratore.

Le incongruità del sistema carcerario sul punto erano già state evidenziate nell'articolo di Laura Lieggi, pubblicato su questa stessa rivista nell'aprile dell'anno scorso (Note Informative, n. 32, pag. 91). L'articolo che vi proponiamo oggi, prendendo spunto da una recente pronuncia del Magistrato di Sorveglianza di Pisa (Ord. 9/11/2005 con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 354/1975), mette in discussione il meccanismo legislativo secondo il quale, anche qualora l'attività del detenuto sia svolta in favore di un soggetto di diritto privato, a conoscere delle eventuali controversie (mancato pagamento della retribuzione, utilizzo illegittimo del contratto di lavoro a termine, nel caso di specie), sia sempre e comunque il Magistrato di Sorveglianza e non il Giudice del lavoro.

Il ricorso alla Corte Costituzionale: ultima chance per le controversie di lavoro penitenziario

Il tema del lavoro penitenziario, inteso come un lavoro caratterizzato dalla condizione di detenuto del lavoratore, è stato affrontato recentemente dalla giurisprudenza, con particolare riferimento al tema della competenza per le controversie di lavoro prestato dai detenuti.

di Monica Vitali

LA PARTICOLARE CONDIZIONE DEL DETENUTO-LAVORATORE

La difficoltà di approccio nasce dalla particolare posizione del lavoratore, che, in quanto detenuto, è soggetto alla pretesa punitiva dello Stato, così che diviene problematico delimitare i confini entro cui i diritti del lavoratore si esplicano, potendo confliggere con gli obblighi del detenuto. La dottrina penalistica e la giurisprudenza della Corte di Cassazione si attestano, perciò, su una linea di salvaguardia del rapporto punitivo, come se l'affermazione dei diritti civili dei lavoratori detenuti potesse mettere in discussione o in pericolo l'istanza punitiva e la sicurezza della collettività.

Naturalmente, il corollario di tale impostazione è la difesa strenua dell'applicabilità del reclamo ex art. 69 L. 26 luglio 1975 n. 354 sull'Ordinamento Penitenziario alle controversie di lavoro dei detenuti: l'art. 69 O.P. prevede che sui reclami per l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e

la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali provveda il Magistrato di Sorveglianza con un procedimento sicuramente di natura giurisdizionale, ma congegnato per svolgersi tra il detenuto e l'amministrazione penitenziaria, con la partecipazione diretta del Pubblico Ministero e del difensore del condannato, ma non dell'istituzione penitenziaria che ha solo la facoltà di presentare memorie scritte.

Come si legge in una decisione del 2004, la Suprema Corte ritiene ragionevole la scelta del legislatore di prevedere una diversa competenza per le controversie del lavoro dei detenuti *"attese le peculiarità del relativo rapporto che, avendo come parte un detenuto, è, per ciò stesso, inserito in un contesto di attività strettamente connesse e consequenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale"*(Cass. S.U. 23 aprile 2004 n. 7711).

IL CASO CHE HA SOLLEVATO IL DUBBIO DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 69 SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il Magistrato di Sorveglianza di Pisa con ordinanza 9 novembre 2005 ha allora sollevato la questione di legittimità dell'art.69 comma VI lett.a) della Legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'Ordinamento penitenziario, per contrasto con gli artt. 3, 24 I e II comma, 81 IV comma, 97 e 111 della Costituzione: in realtà, il giudice remittente coglie, da un lato, uno spunto in tal senso contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione S.U. 23 aprile 2004 nr. 7711 citata e, dall'altro, ripropone la questione di legittimità costituzionale della norma già ritenuta manifestamente infondata dalla stessa Cassazione, sottolineando, peraltro, la particolarità del caso che le era stato sottoposto.

Il detenuto reclamante aveva inizialmente proposto una causa di lavoro al Giudice del Lavoro di Monza, esponendo che, mentre era detenuto a Monza, era stato assunto a tempo determinato da una società privata, con mansioni di tecnico riparatore ed inquadramento nel III livello c.c.n.l. piccola e media industria metalmeccanica, per lavorare nel laboratorio di riparazione di computer, situato all'interno del carcere e concesso per tale uso a seguito di convenzione tra la Direzione del penitenziario e l'imprenditore privato. Il lavoratore lamentava che, da una certa data, non era stato più retribuito né gli erano stati corrisposti gli istituti legali e contrattuali, quando nella convenzione era subentrata un'altra società. Quest'ultima gli aveva pagato una certa somma, a fronte della sottoscrizione di un prospetto con ritenuta d'acconto per prestazioni occasionali e lo aveva poi licenziato. Il lavoratore detenuto deduceva la corresponsione di una retribuzione inferiore ai minimi della contrattazione collettiva ed il mancato pagamento delle retribuzioni, chiedendo la condanna in solido delle due società ex art. 2112 c.c.; domandava la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, per aver lavorato per tre mesi dopo la scadenza del termine, e impugnava il licenziamento in quanto nullo, perché non intimato in forma scritta, o, comunque, illegittimo, perché privo di giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

Quindi, come si vede, un normale ricorso di lavoro, in cui sono citate in giudizio due società di capitali, che esercitano un'attività imprenditoriale, in cui sono invocate norme del diritto del lavoro, in cui vengono formulate domande relative al rapporto di lavoro subordinato ed in cui la qualità di detenuto del prestatore di lavoro non incide sotto nessun profilo. Non solo: l'amministrazione penitenziaria era rimasta pacificamente estranea al rapporto di lavoro, posto che nella convenzione, presumibilmente stipulata ai sensi dell'art. 47 Regolamento O.P., l'imprenditore privato si era impegnato a stipulare contratti indivi-

duali di lavoro con almeno cinque detenuti, a versare le retribuzioni e i contributi previdenziali, ad organizzare il lavoro, a formare professionalmente gli operai detenuti ed a rispondere per gli eventuali danni provocati dagli stessi nel laboratorio, mentre l'unica obbligazione assunta dal carcere era stata quella di mettere a disposizione un locale adeguato per il laboratorio stesso, dietro compenso economico.

Malgrado ciò, il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Monza nella sua sentenza 27 aprile 2005 aveva ritenuto di doversi uniformare al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, dichiarandosi incompetente in favore del Magistrato di Sorveglianza, pur dando atto che il rapporto di lavoro si era svolto alle dipendenze di datori di lavoro terzi rispetto all'amministrazione.

Nel frattempo, dopo il licenziamento, il ricorrente era stato trasferito presso l'istituto di Pisa ed il Magistrato di Sorveglianza competente era divenuto appunto quello pisano. Già da tale punto di vista, il giudice remittente nota come, in modo totalmente irragionevole, ai sensi dell'art.69 cit., l'unico soggetto dell'amministrazione penitenziaria legittimato ad intervenire nel procedimento è la Direzione della Casa Circondariale di Pisa, non rilevando, ai sensi del criterio di determinazione della competenza per territorio ex art. 677 c.p.p., il luogo in cui è stata svolta l'attività lavorativa. In altri termini, il procedimento che dovrebbe tutelare i diritti del lavoratore detenuto finisce per consentire la partecipazione al giudizio di un soggetto che nulla può sapere della convenzione sottoscritta tra l'imprenditore privato e la direzione del carcere di Monza, e che, infatti, non avendo a disposizione alcun elemento utile al giudizio, nel caso di specie, ne è rimasto estraneo, mentre rende impossibile la partecipazione dei reali interessati, cioè gli imprenditori privati e la direzione del carcere che hanno sottoscritto la convenzione in base alla quale il detenuto ha lavorato. Analogamente, diventa difficile sostenere la ragionevolezza dell'intervento del P.M. in una controversia in cui un cittadino, sia pure detenuto, chiede ragione all'imprenditore che lo ha assunto di un credito derivante da un'attività di lavoro.

LA DIFFERENTE NATURA DEL LAVORO SVOLTO IN FAVORE DEL PRIVATO E DELL'AMMINISTRAZIONE CARCERARIA. LA GIUSTIFICAZIONE DI UNA DIVERSA TUTELA GIURISDIZIONALE

Diversamente dai precedenti casi sottoposti al vaglio della Corte di Cassazione in cui il detenuto lavorava per l'amministrazione penitenziaria, il caso in esame è veramente paradigmatico della diversità di situazioni giuridiche che nascono e delle conseguenze giuridiche che derivano dal ritenere applicabile l'art. 69 O.P., quando il datore di lavoro sia un imprenditore privato.

Questo è appunto l'aspetto che più colpisce il Magistrato di Sorveglianza e che la induce a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: seguendo l'impostazione della Corte di Cassazione, viene meno ogni distinzione tra lavoro svolto dal detenuto in favore dell'amministrazione penitenziaria e lavoro svolto in favore di un diverso datore di lavoro, in contrasto con la privatizzazione del lavoro penitenziario, iniziata già in linea programmatica con la L. 12 agosto 1993 nr.296 e completata con la c.d. Legge Smuraglia (L. 22 giugno 2000 nr.193) e l'adozione del nuovo regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000 nr. 230 R.O.P.). In particolare, viene svuotata di significato la novità, di cui all'art. 20 O.P., come modificato dalla L.12 agosto 1993 nr. 296, ed esplicitata dall'art.47 Regolamento O.P., di consentire un rapporto di lavoro diretto tra datore di lavoro e detenuto, anche

quando la prestazione viene espletata all'interno del carcere (sull'evoluzione della normativa in materia di lavoro carcerario, si rinvia all'articolo di L. Lieggi, cit.).

La controparte per il detenuto, secondo la Suprema Corte, "è sempre l'amministrazione, non potendo egli essere parte contraente in autonomia con un terzo estraneo", cioè il datore di lavoro" e "dovendo sempre passare attraverso l'amministrazione penitenziaria proprio perché il suo lavoro è una modalità di esecuzione della pena" (Cass.pen.14 ottobre 2004).

Di conseguenza, argomenta il Magistrato di Sorveglianza di Pisa, nell'ottica del giudice penale, l'amministrazione penitenziaria viene onerata dell'obbligo di corrispondere la retribuzione e di provvedere ad ogni onere previdenziale ed assicurativo, nel caso di inadempimento del datore di lavoro, come pure a dover rispondere in casi di infortunio sul lavoro e così via, in ogni forma di patologia del rapporto di lavoro. Il giudice naturale di queste controversie tra il detenuto e l'amministrazione penitenziaria, magistrato di sorveglianza competente, dovrà, allora, emettere una ordinanza di condanna della pubblica amministrazione a pagare al detenuto ciò che il privato imprenditore non ha corrisposto, pur ricevendo dallo stesso la prestazione lavorativa. Occorre, poi, considerare che, per incentivare l'occupazione dei detenuti in funzione della valenza rieducativa della pena, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 L. 22 giugno 2000 nr.193, gode di una contribuzione ridotta nei confronti dei detenuti che assume per lavorare all'interno degli istituti come pure di sgravi fiscali, sotto forma di credito di imposta.

UNA PROVOCAZIONE PER CONCLUDERE

Paradossalmente, verrebbe da dire che il giudice penale, cui si riferisce il ragionamento della Corte di Cassazione, sorveglia molto poco quanto accade all'interno di un carcere, se consente ad un imprenditore di non pagare un suo dipendente o di pagarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva richiamata nel contratto individuale di lavoro o di licenziarlo senza osservare le leggi dello Stato in materia. Oppure per i detenuti le norme di diritto del lavoro non valgono e quindi ad un datore di lavoro basta firmare una convenzione con la direzione di un carcere ed assumere personale detenuto per non essere vincolati alle leggi e scaricare sull'amministrazione, e quindi sulle finanze dello Stato, le conseguenze economiche di un inadempimento civilistico posto in essere da un imprenditore?

Si tratta, ovviamente di una provocazione, ma rende l'idea di quanto importante sia questa battaglia sul piano del riconoscimento dei diritti e della dignità dei detenuti ed, in ultima analisi, sul piano di un'offerta concreta e reale di risocializzazione in vista del ritorno nella società della persona condannata. Discutere in termini di capacità della società civile a considerare i detenuti come soggetti di diritto in un ambito di rapporti civilistici vuol dire rafforzare la cultura dei diritti, azionabili ed esercitabili in concreto, ed è uno dei messaggi culturali più forti che in questo momento storico si possa mandare al mondo penitenziario e non solo.

